

CITTÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

**LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO DI VIA FINALMARINA 5 - CO 5334 - CUP C52B25000680001 – CIG BB89EEDB4A**

SOMMARIO

PREMESSA	1
Art. 1 - Oggetto del contratto	2
Art. 2 - Norme particolari	2
Art. 3 - Importo contrattuale	5
Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo	5
Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione	5
Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore	5
Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi	6
Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 9 – Garanzie	8
Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico	8
Art. 11 - Modalità e termini di collaudo	9
Art. 12 - Risoluzione e recesso	9
Art. 13 – Controversie	9
Art. 14 - Spese contrattuali	9
Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese	9
Art. 16 - Trattamento dei dati personali	9

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.I. 00514490010- (in seguito denominato anche "Città"), ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica , Ing. Emanuele PENNAZIO, domiciliato per la carica in Torino, Via Antonio Bazzi n. 4, ed la Sig.ra Gelsomina MARANO, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, come risulta dal certificato camerale acquisito agli atti della Città, del Consorzio Stabile CONTRAT s.c.a.r.l. con sede in Milano, Via Del Gonfalone, n. 3, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08381221210, di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come Consorzio

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - La L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - La L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 - Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;
 - Il Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;
 - Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.
2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
3. Nel seguito si intende:

Codice: D.Lgs. 36/2023 – "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31.12.2024, n. 209;

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

CME: Computo Metrico Estimativo;

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
4. Il presente documento, redatto ai sensi del Codice, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 24.03.2026, esecutiva dal 04.04.2026 è stato approvato il Progetto Esecutivo ed i relativi documenti, e successivamente si è proceduto con

Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 2659 del 04.05.2026, esecutiva in pari data, ad indire la gara attraverso la piattaforma digitale della Città.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3870 del 29.06.2026, esecutiva in pari data si è proceduto ad approvare l'aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del Codice e si è proceduto altresì alle comunicazioni previste dall'art. 90 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto inoltre dell'intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA.

Il Direttore dei lavori in data 1° luglio 2026 ha provveduto inoltre ad aggiornare l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1 all. II.14 del Codice.

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra
CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del Progetto Esecutivo e conservati agli atti della Città.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 - Norme particolari

1. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare si specifica più nel dettaglio:

a) Obblighi relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, nonché agli obblighi specifici del DNSH previsti per la Misura/Intervento di riferimento e che l'attività oggetto del contratto non rientra nelle categorie elencate a pg. 28 delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5 del presente Contratto e, nel caso non vengano fornite apposite dichiarazioni in merito all'assolvimento di tali oneri per ciascun SAL da parte dell'aggiudicatario, non si potrà procedere al relativo pagamento.

b) Obblighi relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

c) Obblighi relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione della documentazione probatoria pertinente al fine della sua relativa imputazione nel sistema informatico.

d) Obbligo al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29.03.2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

e) Obblighi relativi al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità

In tutte le attività e le fasi progettuali, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dall'Articolo 34 del Regolamento UE 2021/241, da Linee Guida-Sistemi di Gestione e Controllo-Manuali-Istruzioni delle autorità nazionali direttamente interessate dalle iniziative, nonché da Regolamenti-Manuali-Istruzioni-Campagne di Comunicazione disposte dalla Stazione Appaltante, al fine di riconoscere l'origine e garantire un'adequata visibilità dei finanziamenti, oltre ad assicurare il corretto posizionamento e risalto dei loghi e l'esplicito riferimento alle misure di finanziamento.

f) Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 1 , comma 2, dell'allegato II.3 al Codice dei Contratti (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo allegato. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento . Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al comma 4 dell'articolo 1 dell'allegato II.3. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare la quota di cui al bando/disciplinare di gara per la quale ha assunto espresso impegno delle nuove assunzioni destinate sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5.

g) Obblighi rispetto all'assolvimento degli obblighi assunzionali (art. 17 Legge 68/1999)

I medesimi operatori economici sono obbligati a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5.

Art. 3 - Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di Euro 159.247,12, di cui Euro 105.367,56 per costi della manodopera, oltre ad Euro 16.349,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Totale appalto **Euro 175.597,10** oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 12,333% della ditta aggiudicataria sull'importo a base d'appalto di Euro 198.000,00, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e secondo i contenuti dell'allegato II.2-bis al Codice. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 del CSA.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni **180** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e comunque entro e non oltre la *milestone* imposta dal Bando Ministeriale, finanziatore dei lavori in oggetto, ovvero il 31/12/2026. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.
2. Saranno applicate le penali di cui sopra anche per quanto concerne gli obblighi particolari posti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 2.

Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

1. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 106, comma 3 del Codice e all'art. 28 del CSA, corrisponderà, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, la percentuale dell'importo contrattuale consentita dalla normativa vigente, risultante dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del Codice e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali comunicazioni dell'appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni, così come disposto dall'art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di ciò, e previa verifica di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento nel termine di 30 giorni dall'emissione del SAL, e comunque non prima dell'emissione del certificato di pagamento. L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento e nulla sarà dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato di pagamento.
3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo netto non inferiore a Euro 100.000,00, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 12, comma 1 dell'allegato II.14 e 125, comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento, previa la verifica della congruità del costo della manodopera ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CSA, viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 5 del Codice.
4. L'Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva e di quanto previsto al precedente art. 2 "Norme particolari" afferenti agli obblighi connessi al PNRR. .

5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG: BB89EEDB4A**) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP: **C52B25000680001**), Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 9 - Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro 8.779,86 mediante polizza fidejussoria n. 414531613 rilasciata il 19/06/2026 dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia ARZANO 006953, secondo quanto meglio specificato dall'art. 53, comma 4 ed art. 117 del Codice, nonché dall'art. 28 del CSA.
2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.
2. Qualora nel disciplinare sia indicato anche il contratto collettivo di lavoro applicabile alle lavorazioni secondarie (art. 11, c. 2 bis, D. lgs. n. 36/2023), il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare tale contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative. Nei casi di cui sopra dovrà essere attestata l'equivalenza delle tutele con le modalità indicate all'art. 22 del disciplinare.
3. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
4. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 27 del CSA.

5. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
6. I subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 20 del Codice, possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati di esecuzione lavori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I predetti certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Art. 11 - Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 116 e dell'all. II.14 del Codice; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.
2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 13 - Controversie

1. La Città, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.
2. La Città, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità disposte dall'art. 215 e dall'all. V.2 del Codice.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del Codice.
4. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente e s'intendono assolute secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

1. L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita> ed il Codice di Comportamento della Città, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>, fatte salve le modifiche introdotte dal Codice.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs. 2018 n. 1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 11 (Risoluzione e recesso), art. 12 (Controversie), art. 14 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 15 (Trattamento dei dati personali).

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art. 3 DPR 642/1972 e secondo le modalità e gli importi indicati dall'all. I.4 del Codice mediante F24 Elide n. 202606300039637676 del 30.06.2026.

Torino, 07.07.2026

IL DIRIGENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
Ing. Emanuele PENNAZIO

L'APPALTATORE
CONSORZIO STABILE CONTRAT s.c.a.r.l.
Gelsomina MARANO

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011139 del 07/07/2026

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 13.vstd, AOO046-113.nd